

## 4. TRUSTS E ATTI DI DESTINAZIONE



### LA SOLITUDINE DELL'INTERPRETE DI FRONTE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DELLA LEGGE N.112/2016 CC.DD. "DOPO DI NOI"

*di Alessio Paradiso*

La Legge 23.06.2016 n.112 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (di seguito solo "Legge") individua nel vincolo di destinazione, nel trust e nel contratto di affidamento fiduciario gli strumenti idonei a perseguire le finalità di altissima rilevanza etica, sociale e pratica che la stessa si propone, prevedendo all'uopo notevoli agevolazioni fiscali per la stipula dei relativi atti, con la precisazione che non tutti ricevono un trattamento fiscale di favore ma solo quelli

- che perseguono come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti,

e

- a condizione che tale finalità sia espressamente indicata nell'atto istitutivo,

ed

- e che sussistano altre condizioni indicate dalla legge medesima.

Vediamo le

#### AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della Legge, i beni e i diritti **conferiti** ovvero **gravati** da vincoli di destinazione istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, *sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni* prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 6 dell'art.6 della Legge, i **trasferimenti** di beni e di diritti effettuati mediante la stipula .... in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata con le

modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, *sono soggetti a imposte di registro, ipotecaria e catastale misura fissa* (allo stato attuale euro 200,00).

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art.6 della Legge in caso di premorienza del beneficiario (persona con disabilità grave) rispetto ai soggetti che hanno costituito il vincolo di destinazione/trust/affidamento fiduciario i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime *esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni* di cui al presente articolo e le *imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa*.

Il disponente fuori dall'ipotesi sopra indicata potrà in ogni caso prevedere che in caso di premorienza della persona con disabilità grave il patrimonio costituito dai beni conferiti sia trasferito ad soggetto diverso dal disponente stesso: in tale ipotesi, a differenza di quella sopra indicata, in cui il bene rientrava nella sfera giuridica del disponente, il trasferimento sarà soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni secondo il rapporto di parentela tra il disponente e il destinatario del patrimonio residuo (comma 5).

Ai sensi del comma 7 dell'art.6 della Legge è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo di tutti gli atti, documenti, istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere dal gestore del vincolo di destinazione, nonché ulteriori agevolazioni per l'I.M.U. (aliquote ridotte, franchigie o esenzioni), e nel caso di eventuali erogazioni liberali.

Il testo è chiaro:

#### *"IN ENTRATA"*

- 1) il conferimento o il vincolo di beni (trust, atto di destinazione o affidamento fiduciario "autodichiarati") sono esenti dalla imposte di donazioni (comma 1)
- 2) Il trasferimento di beni (al trust/atto di destinazione/affidamento fiduciario) è soggetto a imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (comma 6)

#### *"IN USCITA"*

- 3) Il trasferimento in favore del disponente in caso di premorienza del beneficiario è esente da imposta sulle successioni e donazioni ed è soggetto a imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (comma 4)
- 4) Il trasferimento in favore di altri soggetti in caso di premorienza del beneficiario è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni secondo il rapporto di parentela con il disponente (comma 5)

Se il testo è chiaro, altrettanto non sono i termini utilizzati per delineare le fattispecie

Le maggiori difficoltà interpretative si pongono

per l'ipotesi *"IN ENTRATA"*

Il comma uno dell'art.6 sancisce l'esenzione dall'imposta di donazione in caso di **conferimento**, ma nulla dice su imposte di registro, ipotecaria e catastale; il comma

sei (che disciplina il **trasferimento**) sancisce l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie, e catastali in misura fissa, tacendo sulle imposte di donazione.

l'interpretazione più plausibile è che "IN ENTRATA" il legislatore accortosi della svista del comma 1, dove non aveva disposto alcunchè in merito alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ha colmato il vuoto al comma 6 (sigh!).

Così in caso di conferimento, vincolo, e trasferimento di beni, gli atti relativi saranno esenti dalle imposte di donazioni e soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Interpretazione sicuramente logica e anche confortante.

Però nel medesimo articolo, il legislatore ha utilizzato una tecnica del tutto diverso, e cioè ha espressamente previsto che il trasferimento in favore del disponente in caso di premorienza del beneficiario è esente da imposta sulle successioni e donazioni ed soggetto a imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (comma 4): in sostanza ha disegnato un quadro completo da subito.

Fermo restando la interpretazione iniziale proposta resta però il dubbio che le fattispecie (**conferimento e vincolo** da una parte e **trasferimento** dall'altra) siano disciplinate in maniera diversa.

Infatti,

fattispecie di cui al punto 1), come detto non è specificata la sorte delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ed allora sono dovute, sono fisse, oppure non sono dovute nemmeno in misura fissa?

fattispecie di cui al comma 6. Se consideriamo letteralmente il termine "trasferimento", è sicuramente diversa dal termine "conferimento" del comma 1.

"Conferimento" è termine specifico utilizzato per indicare l'atto dispositivo del disponente che realizza la dotazione di un patrimonio per il funzionamento del trust/vincolo di destinazione/affidamento fiduciario.

"Trasferimento" è un termine più generico che comprende qualsiasi atto dispositivo di qualsiasi causa, onerosa, gratuita o liberale. Non esclude ad esempio la compravendita.

Non voglio concludere queste brevi note auspicando un intervento del legislatore oppure una circolare, infatti a me sembra che i termini **conferimento e trasferimento** vadano intesi con il medesimo significato, e quindi le fattispecie delineate seppur apparentemente diverse in effetti siano le stesse; d'altra parte non possiamo escludere che "sul campo" si facciano strada le interpretazioni più disparate.

§§§§§§

§§§§§§

§§§§§§